

Presentano il tredicesimo incontro del ciclo

UN CAFFÈ COL CPO

Mercoledì 24 ottobre 2018

ore 14.00/15.00

Sala della Fondazione Forense Bolognese

Via D'Azeglio, 33 Bologna



Dal titolo

L'AVVOCATURA NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA GIUSTIZIA

**Possibilità e ambiti di utilità del Consiglio Giudiziario
(perché interessarsi di tabelle, incompatibilità, incarichi e residenze)**

Introduce e modera

Avv. Antonella Rimondi *Presidente CPO dell'Ordine Avvocati Bologna
e componente CPO Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Bologna*

Relatore

Avv. Giovanni Delucca *Componente del Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Bologna*

A

cosa e chi

IL C.S.M.

Ai sensi degli artt. 105 Cost. e 10 legge n. 195 del 1958 l'attività consiliare può ripartirsi in:

attività amministrativa

relativa all'assunzione dei magistrati, assegnazione delle sedi o di funzioni, trasferimenti, promozioni ed ogni altra attività ed ogni altro provvedimento relativo allo status dei magistrati onorari

attività relativa all'organizzazione del Consiglio stesso

verifica dei titoli, elezione del vice-presidente, formazione delle commissioni;

attività disciplinare, a carattere giurisdizionale,

in relazione ai provvedimenti adottati dalla sezione disciplinare, procedimenti iniziati su richiesta del ministro (art. 107 Cost.) o del procuratore generale presso la Suprema Corte di Cassazione (art. 10 l. n. 195 del 1958, art. 59 d.p.r. n. 916 del 1958);

attività di proposta e di pareri nei confronti del ministro.

I Consigli giudiziari

sono **organi collegiali** istituiti presso ciascuna Corte d'Appello e svolgono **attività consultiva** **nei confronti del C.S.M.**, su tutte le questioni riguardanti

lo status dei magistrati che operano negli uffici di loro competenza territoriale.

la organizzazione interna degli uffici giudiziari del distretto di competenza,

su qualsiasi altra questione che li riguardi e su cui il CSM debba assumere decisioni

Svolgono, inoltre, **attività istruttoria** nell'ambito di procedimenti riguardanti la magistratura onoraria.

Il rapporto intercorrente tra i Consigli giudiziari ed il C.S.M. è caratterizzato da **ausiliarità e subordinazione funzionale**, in quanto collaborano alla formazione di una consapevole volontà dell'organo deliberante. Sono qualificabili come organi territoriali dell'autogoverno della magistratura

CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA Composizione del Consiglio Giudiziario per il quadriennio 2016-2020

COMPONENTI DI DIRITTO:

COLONNA Giuseppe (Presidente della Corte Appello)
DE FRANCISCI Ignazio (Procuratore Generale presso la Corte di Appello)

COMPONENTI TOGATI:

AGOSTINI Luca (Giudice Parma)
CENNI Massimiliano (Giudice Bologna)
CHIERICI Rita (Giudice Bologna)
DONOFRIO Annarita (Giudice Ravenna) **7 GIUDICANTI**
MORI Anna (Consigliere Corte Appello Bologna)
PASINI Sonia (Giudice Rimini)
ZAVAGLIA Susanna (Giudice Rimini)

CAVALLARI Isabella (Sostituto Procuratore Ferrara)
DI GIORGIO Giuseppe (Sostituto Procuratore Bologna) **3 REQUIRENTI**
GATTELLI Marilù (Sostituto Procuratore Ravenna)

COMPONENTI LAICI:

DE RISIO Enrico (Foro di Parma)
DELUCCA Giovanni (Foro di Bologna) **3 AVVOCATI**
POGGI Filippo (Foro di Forlì)
FOFFANI Luigi (Università degli Studi di Bologna) **1 PROFESSORE**

Le funzioni

Su numerose materie e provvedimenti di competenza del CSM, i Consigli giudiziari esprimono motivati pareri, fornendo elementi fondamentali per il corretto esercizio dei poteri del CSM stesso, poiché tali organi hanno una **conoscenza diretta del magistrato o dell'ufficio interessato.**

I principali ambiti su cui sono espressi i pareri sono:

- **le tabelle** di composizione degli uffici (cioè i criteri di assegnazione dei magistrati alle sezioni e dei procedimenti ai singoli magistrati)
- ~~le valutazioni di professionalità dei magistrati~~
- ~~il trattenimento in servizio o la cessazione dall'impiego dei magistrati~~
- **l'incompatibilità** dei magistrati
- **gli incarichi extragiudiziari** dei magistrati
- ~~il passaggio di funzioni dei magistrati~~
- ~~le attitudini al conferimento di incarichi direttivi o semidirettivi.~~

Infine, i Consigli giudiziari **vigilano sul corretto funzionamento degli uffici del distretto, segnalando eventuali disfunzioni al CSM e al Ministro della Giustizia.**

SEZIONE AUTONOMA MAGISTRATI ONORARI:

- 1. COLONNA** Giuseppe (Presidente della Corte Appello)
- 2. DE FRANCISCI** Ignazio (Procuratore Generale presso la Corte di Appello)

- 3. AGOSTINI** Luca (Giudice Parma)
- 4. CENNI** Massimiliano (Giudice Bologna)
- 5. CHIERICI** Rita (Giudice Bologna)
- 6. PASINI** Sonia (Giudice Rimini)
- 7. ZAVAGLIA** Susanna (Giudice Rimini)

5 MAGISTRATI TOGATI

- 8. DELUCCA** Giovanni (Foro di Bologna)

1 AVVOCATO

- 9. BERARDI** Leonardo (VPO Rimini)
- 10. GARUTI** Stefano (VPO Bologna)
- 11. GENTILE** Mariangela (GOT Bologna)
- 12. LINGUANTI** Adele (Giudice di Pace Forlì)
- 13. PAONE** Tommaso (GOT Ravenna)

5 MAGISTRATI ONORARI

Sezione autonoma per i magistrati onorari del consiglio giudiziario.

1. Nel consiglio giudiziario è **istituita una sezione autonoma per i giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari** per l'esercizio delle competenze assegnate dalla legge in relazione:

a) alla procedura di **concorso** per titoli per l'accesso, all'ammissione al tirocinio e all'organizzazione e al coordinamento del medesimo;

b) alla proposta per la **nomina** di coloro che hanno terminato il tirocinio e alla formazione di una graduatoria degli idonei;

c) al **giudizio di idoneità per la conferma** nell'incarico;

d) alle valutazioni sulle proposte di **sospensione dalle funzioni, decadenza, dispensa, revoca dell'incarico e di applicazione di sanzioni disciplinari.**

B

valutazioni di
professionalità e potere
di segnalazione

Tutti i magistrati vengono sottoposti ad approfondito controllo periodico della capacità professionale, con cadenza quadriennale, per 7 volte, a partire dall'ingresso in magistratura e fino al ventottesimo anno di carriera. La delicatezza delle funzioni svolte dai magistrati impone, difatti, di accertare con costanza che le attitudini valutate all'inizio con il concorso permangano per tutto il periodo di servizio del magistrato.

il raggiungimento di talune valutazioni (la I, la III, la V e la VII) consente l'automatica **progressione stipendiale**: vagliata positivamente la capacità professionale, la fascia retributiva diviene una conseguenza automatica e costituisce una delle condizioni per accedere a **determinate funzioni**

la valutazione

Il Consiglio, in base all'art. 10 del d.lgs. 160 del 2006, compie una verifica, che copre l'intero arco dei quattro anni, su:

**indipendenza, imparzialità ed equilibrio;
capacità; impegno; diligenza; laboriosità.**

Il giudizio si forma sulla base di numerosi atti e documenti che consentono di conoscere il più approfonditamente possibile tutti gli aspetti professionali del magistrato da valutare.

I più significativi sono:

- la c.d. "**autorelazione**", un documento in cui l'interessato dà conto di tutti gli elementi che ritiene necessario o utile sottoporre all'attenzione del Consiglio giudiziario e del CSM relativamente ai profili oggetto di valutazione;
- **gli atti e i provvedimenti del magistrato**, nonché i verbali di udienza, acquisiti "a campione" nell'ambito di quelli redatti nel quadriennio in valutazione;
- il c.d. "**rapporto informativo**", che consiste in una relazione sui diversi aspetti rilevanti ai fini della valutazione, redatta **dal dirigente dell'ufficio** di appartenenza del magistrato, il soggetto cioè che, per ruolo e vicinanza all'interessato, meglio ne conosce il profilo professionale;
- le **statistiche** inerenti il numero di provvedimenti redatti, i tempi di trattazione dei procedimenti, i tempi di deposito degli atti, anche in paragone con gli altri magistrati dell'ufficio;
- eventuali **pubblicazioni scientifiche**;
- **eventuali segnalazioni del consiglio dell'ordine avvocati.**

C

parliamo di soldi

Art. 14. Compensi

1. Ai componenti non togati dei consigli giudiziari è corrisposto un

gettone di presenza per ciascuna seduta,

la cui entità **è stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,**

da adottarsi entro **sessanta giorni** dalla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente decreto.

Articolo 225

Esonero parziale del componente dei Consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione

1. **La misura dell'esonero che può essere riconosciuta ai magistrati eletti al Consiglio giudiziario** o al Consiglio direttivo della Corte di cassazione è regolata come segue:

- a) esonero del 20% per i componenti elettivi nei distretti con meno di 150 magistrati togati in pianta organica;
- b) esonero dal 20% al 30% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 151 e 250 magistrati togati;

c) esonero dal 30% al 40% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica compresa tra 251 e 500 magistrati togati;

- d) esonero dal 40% al 50% per i componenti elettivi nei distretti con pianta organica superiore a 500 magistrati togati;

D

tabelle?

**Nessuno può essere distolto
dal giudice naturale preconstituito per legge**

**il diritto alla certezza
che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori
in relazione a un fatto già verificatosi**

Individuazione del Giudice dotato di Giurisdizione

Individuazione della frazione di giurisdizione
che in concreto spetta ad un determinato giudice
rispetto ad una determinata causa

Individuazione delle persone che tratteranno quella determinata causa

Per sistema tabellare si intende quel complesso di regole, fissate in generale dal CSM e in concreto dai singoli dirigenti degli uffici, in base alle quali viene **decisa l'assegnazione dei giudici alle sezioni** in cui si articolano gli uffici e ai collegi, nonché le regole con le quali viene **decisa l'assegnazione dei processi e delle cause ai singoli giudici**.

La fissazione di regole certe e generali, cioè **criteri obiettivi e predeterminati**, consente per un verso di poter individuare – in maniera pressoché automatica il giudice che sarà chiamato a giudicare su una determinata fattispecie e per altro verso impediscono che possano esserci interventi “esterni” volti a incidere sull'individuazione del giudice stesso.

**Distribuzione degli affari tra le sezioni,
Criteri di assegnazione interni alle sezioni
Monitoraggio dei carichi di lavoro e dei tempi di risposta
Criteri di utilizzazione dei Magistrati Onorari
Criteri e misure per assenze e sostituzioni**

E

incompatibilità

Art. 18 *Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con esercenti la professione forense*

I magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato.

La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità di sede è verificata sulla base dei seguenti criteri:

- a) **rilevanza della professione forense svolta dai soggetti di cui al primo comma avanti all'ufficio di appartenenza del magistrato**, tenuto, altresì, conto dello svolgimento continuativo di una porzione minore della professione forense e di eventuali forme di esercizio non individuale dell'attività da parte dei medesimi soggetti;
- b) **dimensione del predetto ufficio, con particolare riferimento alla organizzazione tabellare**;
- c) **materia trattata sia dal magistrato che dal professionista**, avendo rilievo la distinzione dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto del lavoro e della previdenza, ed ancora, all'interno dei predetti e specie del settore del diritto civile, dei settori di ulteriore specializzazione come risulta, per il magistrato, dalla organizzazione tabellare;
- d) **funzione specialistica dell'ufficio giudiziario**.

Art. 19 *Incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede*

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.

””

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al terzo grado, di coniugio o di convivenza, non possono mai fare parte dello stesso Tribunale o della stessa Corte organizzati in un'unica sezione ovvero di un Tribunale o di una Corte organizzati in un'unica sezione e delle rispettive Procure della Repubblica, salvo che uno dei due magistrati operi esclusivamente in sezione distaccata e l'altro in sede centrale.

I magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al quarto grado incluso, ovvero di coniugio o di convivenza, non possono mai far parte dello stesso collegio giudicante nelle corti e nei tribunali.

””

I magistrati non possono appartenere ad uno stesso ufficio giudiziario ove i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, svolgono attività di **ufficiale o agente di polizia giudiziaria**. La ricorrenza in concreto dell'incompatibilità è verificata sulla base dei criteri di cui all'articolo 18, secondo comma, per quanto compatibili.

F

incarichi
extragiudiziari

i magistrati **non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici**, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono nemmeno esercitare industrie o commerci, nè qualsiasi libera professione

Salvo quanto disposto dal primo comma dell'art. 61 dello statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, **non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro, senza l'autorizzazione del Consiglio superiore della magistratura**

È un potere connotato da **forte discrezionalità**, per la ricorrente necessità di apprezzare la **compatibilità dell'incarico con le esigenze del servizio e con le funzioni giudiziarie in concreto svolte** e l'inesistenza di compromissioni del **prestigio della magistratura**, e ciò pur quando una norma di legge sancisca la possibilità di conferimento di un incarico ad un magistrato

Circolare in materia di incarichi extragiudiziari. (Circolare n. 22581/2015 del 9 dicembre 2015 – Deliberazione del 2 dicembre 2015, così come modificata con delibera del 12 aprile 2017).

G

ferie

A seguito della L. n. 162/2014, che riduceva il periodo feriale ex art. 90 o.g. e la durata delle ferie dei magistrati, il CSM, con due delibere approvate il 26 marzo 2015, modificava le circolari sulle modalità del godimento delle ferie (Circolare n. P-10588 del 22.4.2011 e succ. modifiche) e sulle formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2014/2016.

I magistrati hanno diritto a godere dell'intero periodo feriale durante l'anno.

Il periodo di ferie **deve essere del tutto effettivo** ed assicurare il pieno recupero delle energie psico - fisiche.

A tal fine va assicurato sia per gli uffici giudicanti, sia per quelli requirenti, un **congruo periodo di avvicinamento al godimento delle ferie dedicato al deposito di provvedimenti ed atti e all'esaurimento delle attività in corso** (cd. **periodo di distacco**, già periodo *cuscinetto*) ed un **periodo analogo di rientro, onde consentire l'adeguato studio e preparazione delle udienze e delle altre attività fissate** (cd. **periodo di rientro**, già periodo *cuscinetto*).

tabella feriale

H

obbligo di residenza

L'impiegato **deve risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio** cui è destinato. Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, **autorizza** l'impiegato a risiedere altrove, **quando ciò sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere**; dell'eventuale diniego è data comunicazione scritta all'interessato

Costituisce illecito disciplinare l'inosservanza dell'obbligo di risiedere nel comune in cui ha sede l'ufficio in assenza dell'autorizzazione prevista dalla normativa vigente se ne è derivato concreto pregiudizio all'adempimento dei doveri di diligenza e laboriosità

La residenza fuori del luogo dove ha sede l'ufficio potrà essere consentita in forza di un **provvedimento di autorizzazione** che valuterà, da un lato, le **esigenze del magistrato**, e, dall'altro, le **necessità connesse al funzionamento dei servizi giudiziari**, e, in primo luogo, a quelle **inerenti all'adempimento dei doveri di diligenza e di laboriosità**.

Saranno così oggetto di valutazione: le **esigenze personali e familiari**, le concrete difficoltà a trovare un'adeguata sistemazione nella sede di ufficio, l'effettiva residenza della famiglia del magistrato, le **distanze** chilometriche ed i **collegamenti** tra la sede di residenza e quella di ufficio, l'eventuale possesso di mezzi propri di locomozione, il tempo effettivamente occorrente per raggiungere l'ufficio giudiziario, **le funzioni assegnate al magistrato**, in particolare quelle di dirigenza di un ufficio o quelle che comunque impongono un'immediata presenza in sede

I

il C.P.O del C.G.

Istituzione dei Comitati Pari Opportunità decentrati presso i Consigli Giudiziari.

(delibera approvata nella seduta del 12 dicembre 2007)

Comitato per le Pari Opportunità

PRESIDENTE:

Dott.ssa Marilù Gattelli, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Ravenna

SEGRETARIO:

Dott.ssa Sonia Porreca, giudice del Tribunale di Ferrara

Dott. ssa Fiammetta **Squarzoni** Consigliere della Corte di Appello Bologna

Dott.ssa Federica **MESSINA** Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Forlì

Dott. Umberto **AUSIELLO** Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica di Parma

Avv. Antonella **RIMONDI** del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Bologna

Dott.ssa Giorgia **TELLOLI** in rappresentanza del personale amministrativo della Corte di Appello di Bologna

Dott.ssa Valentina **TECILLA**, giudice del Tribunale di Bologna, per l'ADMI

Dott.ssa Roberta **MORI**, consigliera regionale di pari opportunità della Regione Emilia Romagna

Il rugby è uno sport bestiale giocato da gentiluomini.

Il calcio è uno sport da gentiluomini giocato da bestie.

Il football americano è uno sport bestiale giocato da bestie.

GRAZIE DELLA PAZIENZA

Competenze dei consigli giudiziari

I consigli giudiziari esercitano le seguenti competenze:

a) formulano il **parere sulle tabelle** degli uffici giudicanti e sulle tabelle infradistrettuali di cui all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché sui criteri per **l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti** di cui all'articolo 7-ter, commi 1 e 2, del medesimo regio decreto, proposti dai capi degli uffici giudiziari, verificando il rispetto dei criteri generali direttamente indicati dal citato regio decreto n. 12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n. 150;

d) **esercitano la vigilanza sull'andamento degli uffici giudiziari del distretto**. Il consiglio giudiziario, che nell'esercizio della vigilanza rileva l'esistenza di **disfunzioni nell'andamento di un ufficio**, le segnala al Ministro della giustizia;

e) formulano **pareri e proposte** sull'organizzazione e il funzionamento degli uffici del giudice di pace del distretto;